AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

ANBSC - Prot. Interno N.0037855 del 16/10/2015

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità 2013*;

VISTA la sentenza n. 9100/2007 del 30.10.2007 – 18.02.2008 emessa dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Penale, parzialmente confermata con sentenza n. 6397/2009 Reg. Sent. – n. 5724/2008 R.G. del 20.10.2009-18.01.2010 dalla Corte di Appello di Napoli – VI Sezione Penale, divenuta definitiva a far data 13.07.2011 *ex* sentenza n. 29921/2010 R.G. della Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Penale, con la quale è stata disposta, in danno di **CAIAZZA Angelo** (+ altri), nato a Arzano (NA) il 12/10/1953, la confisca dei beni già oggetto di provvedimento di sequestro n. 57523/020 emesso il dì 08/07/2014 dal Tribunale di Napoli, Sezione GIP, Ufficio XXXIII, tra cui anche un immobile sito in Arzano (NA) alla via II trav. Ten. Colombo n. 61, attualmente censito nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 4, particella 1370, sub 1 – 2 – 3;

VISTA la trascrizione del menzionato decreto di sequestro n. 57523 del 08/07/2004, effettuata presso la competente Agenzia delle Entrate di Napoli –Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2 (Reg. Gen. n. 34771 - Reg. Part. n. 24698, presentazione n. 25 del 13/07/2004) in favore dell'Erario dello Stato, e contro Caiazza Angelo, nato ad Arzano (NA) il 12/10/1953;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che la citata unità immobiliare risulta attualmente censita nel N.C.E.U del Comune di Arzano (NA), al foglio 4, particella 1370, sub. 1 – 2 – 3;

VISTA la nota prot. ANBSC n. 39504 del 12/12/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiedeva

ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei suddetti cespiti;

CONSIDERATO che con la stessa nota veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che la predetta nota non veniva riscontrata dalla Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e, pertanto, se ne deduceva il mancato interesse all'utilizzo degli immobili a soddisfare le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la deliberazione n. 15 del 15/06/2015, trasmessa a mezzo *e-mail* del 16/06/2015 ed acquisita al prot. ANBSC n. 22990 del 19/06/2015, con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Arzano ha espresso l'interesse all'utilizzo del cespite suddetto per *"finalità istituzionali (Uffici comunali – aule ecc)"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 27/07/2015 il Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione del bene in argomento;

DISPONE

l'immobile sito nel Comune di Arzano (NA), meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Arzano (NA) per essere destinato a finalità istituzionali.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Arzano (NA), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)